

~~COPIA~~

Serz. 6477/09  
 P.O. 2862/09  
 Ora.                       
 Part.                     

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano,

il Giudice di Pace di Catania, sez. IV, nella persona dell'avv. Giuseppina

Cocimano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 2862/2008 R.G.

promossa da:

                     nato a Catania il                      elettivamente domiciliato in

Catania, via                      n.                      presso lo studio dell'avv.

                     dal quale è rappresentato e difeso per mandato a margine dell'atto di

citazione -attore-

contro:

                    , in persona del rappresentante legale,

p.i.                     , rappresentata e difesa dall'                      ed elet-

tivamente domiciliata presso lo studio dell'

                     con sede in                      per mandato in calce

della comparsa di costituzione - convenuta -

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa che qui

si intendono integralmente trascritti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione,

notificato il 03/05.01.2008,                      conveniva davanti a

questo Giudice                     , in persona del legale

rappresentante, per sentire condannare la società convenuta al pagamento, in

APPLICATI SULLI ATTI  
 20 MAR 2009  
 13

favore dell'attore, della somma di € 2.500,00 a titolo risarcimento danni con gli interessi legali dalla domanda e con vittoria di spese e competenze.

Esponava che il 03.08.2006 alle ore 17:45, titolare del biglietto n.

0552165214820 della \_\_\_\_\_ era giunto all'aeroporto di Pisa per recarsi a

Catania tramite 4 voli Pisa-Roma delle ore 19:10 e Roma-

Catania delle 21:30; che giunto nel detto aeroporto apprendeva che il volo

era stato cancellato e dopo circa tre ore di attesa senza informazioni o as-

sistenza era stato trasportato a Roma a bordo di un pullman con arrivo a

Fiumicino alle ore 01:30 del giorno successivo; che dopo circa una ora

dall'arrivo era stato trasportato alle h. 3:00 in albergo per essere succes-

sivamente ritrasferito, dopo poche ore, a Fiumicino con successivo imbarco

sul volo Roma-Catania delle ore 08,55; che durante tutto questo lasso di

tempo non aveva nessuna assistenza, informazioni o pasti o il diritto a tele-

fonare; che in virtù del Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento Europeo

aveva diritto alla compensazione pecuniaria di € 250,00 prevista per tratta

fino a 1.500 km; al rimborso forfetario delle spese sostenute per la manda-

ta assistenza pasti € 32,00, al risarcimento del danno previsto dalla con-

venzione di Montreal richiesto in via equitativa in € 750,00, al risarcimen-

to dei danni esistenziali, che tutti tali danni erano valutabili anche in

via equitativa in € 2.500,00; che la compagnia aerea a seguito delle lettere

del 10.08.2006 e 15.05.2007, in virtù dell'art. 22 della convenzione di Mon-

tréal, era tenuta ad offrire una somma a titolo transattivo nel termine di

sei mesi dall'evento.

si costituiva la \_\_\_\_\_ chiedendo di rigettare

la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto; con vittoria

di spese e compensi.

Esponeva che la cancellazione del volo era avvenuta per causa non imputabile

al vettore - forza maggiore - e che pertanto era esclusa la compensazione pe-

gionaria a norma dell'art. 5 punto 3 del Regolamento CE; sul risar-

cimento del danno per il ritardo, che la Convenzione di Montreal all'art. 19

stabilisce che per cause di forza maggiore nulla era dovuto; sul risarcimen-

to del danno patrimoniale che la domanda era priva di supporti probatori;

sul risarcimento del danno non patrimoniale che lo stesso non era provato.

Istruito il processo, precisate le conclusioni, dopo discussione, la causa

è stata posta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la compagnia aerea convenuta invoca la forza maggiore come

esimente di responsabilità; esaminati gli atti si evince che il volo è stato

cancellato per avaria EIDFU, ovviamente questo Giudice non capisce cosa si-

gnificchi, però rileva che altri voli -

- con stessa avaria non sono stati cancellati e che nessun altro volo, mal-

grado le avarie ed i fermi tecnici è stato cancellato il 03.08.2006; dagli

atti prodotti viene rilevato che nella prima settimana di agosto sono stati

cancellati molti voli sia per e da l'aeroporto di Pisa e da e per

l'aeroporto di Forlì, tutti per motivi tecnici; gli aeroporti di Pisa e For-

lì o sono particolarmente sfortunati o sotto la dicitura motivi tecnici può

esservi il motivo della mancanza di numero di passeggeri adeguato a rendere

remunerativo il volo; in ogni caso motivi tecnici non meglio identificati o

carezza di personale non fanno ravvisare un motivo di forza maggiore come esimente di responsabilità per la cancellazione del volo.

L'attore lamenta la mancata assistenza, informazione; difficile è fornire una prova negativa; peraltro gli orari dell'attore non sono contestati dalla convenuta e, pertanto, dopo la lunga attesa all'aeroporto di Pisa, non risulta che sul lento tragitto da Pisa a Roma, nella notte, sia stato fornito un pasto ai passeggeri o che lo stesso sia stato fornito all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino o in albergo alle tre del mattino; notoriamente poi i passeggeri vengono messi in lista di attesa per i voli dell'indomani, pertanto lo sventurato passeggero è costretto praticamente a non dormire per essere all'aeroporto in tempo per il primo volo per la destinazione da raggiungere, con la speranza di trovare posto; tutto ciò naturalmente provoca stress fisico e psichico che è insito nei disagi patiti non contestati.

Visto il Regolamento comunitario n. 261/2004, visto che il ritardo all'arrivo è stato superiore alle 2 ore l'attore ha diritto alla compensazione pecuniaria di € 250,00.

Non appare applicabile la Convenzione di Montreal 1999 che all'art. 1 prevede l'applicazione ad ogni trasporto internazionale e che richiamata dalla Carta dei diritti del passeggero viene ritenuta da questo Giudice applicabile solo ai trasporti internazionali, mentre il caso in oggetto riguarda un trasporto esclusivamente nazionale.

La compagnia aerea è condannata al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 800,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, così specificata: € 250,00 compensazione pecuniaria prevista dal regolamento comunitario, € 550,00 a titolo di risarcimento danno patrimoniale.

le ed esistenziale, liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., causato dall'inadempimento dell'obbligazione assunta di trasportare il passeggero in aereo da una località all'altra del territorio nazionale in determinati tempi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in assenza di nota.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Catania, definitivamente pronunciando, contravvis relectis, così statuisce:

-in parziale accoglimento della domanda condanna la persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 800,00 a titolo di risarcimento danno oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

-condanna in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore che liquida in complessivi € 618,00 di cui € 78,00 per spese, € 340,00 per competenze ed € 200,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese ex lege IVA e CPA..

Così deciso in Catania, 22.06.2008.

Giudice di Pace

avv. Giuseppina Cocimano

*Giuseppina Cocimano*

Depositato in Cancelleria

Catania, 26/06/2008

Il Cancelliere (B3)  
Fedele Di Salvo



Sent. n.....

R.G. n.....

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del

Sig. *[Signature]* nell'interesse

di *[Signature]*

In forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano

Richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il  
Presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e

A tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi

Quando ne siano legalmente richiesti.

Catania, li 20 MAR. 2009

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

*Rocco Anuso*

conforme alla prima copia ritoccata

Catania li 20 MAR. 2009

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

*Rocco Anuso*

